



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA


SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL' AMBITO TERRITORIALE
«GEMONESE, CANAL DEL FERRO-VAL CANALE»

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI TERRITORIALI PER FAMIGLIE, ADULTI E ANZIANI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

CENTRO DI AGGREGAZIONE SITO A RESIA

SERVIZIO
DI CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA
DI PASTI A DOMICILIO
NEL GEMONESE



MAGGIO 2020

INDICE

1. Oggetto	pag. 3
2. Riferimenti normativi	pag. 3
3. Obiettivi dei servizi	pag. 4
4. Modalità di lavoro dei servizi	pag. 4
5. Destinatari dei servizi e requisiti per l'accesso ai servizi	pag. 5
6. Modalità di accesso ai servizi	pag. 7
7. Liste di attesa	pag. 7
8. Modalità di avvio dei servizi	pag. 7
9. Sospensione, modifica e chiusura del progetto personalizzato (Pro.p.) e/o del programma assistenziale individualizzato (PAI)	pag. 8
10. Servizio di assistenza domiciliare	pag. 8
11. Centro di aggregazione sito a Resia	pag. 9
12. Servizio di confezionamento e consegna di pasti a domicilio nel Gemonese	pag. 10
13. Partecipazione degli utenti al costo del Servizio di assistenza domiciliare	pag. 10
14. Partecipazione degli utenti ai costi del Centro di aggregazione sito a Resia	pag. 13
15. Partecipazione degli utenti ai costi del Servizio di confezionamento e consegna di pasti a domicilio nel Gemonese	pag. 13
16. Diritti e doveri dell'utenza	pag. 13
17. Fatturazione e riscossione delle quote di compartecipazione	pag. 14
18. Ulteriori livelli di assistenza in capo ai Comuni	pag. 14
19. Aggiornamento delle quote di compartecipazione	pag. 14
20. Controlli	pag. 15
21. Entrata in vigore	pag. 15

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'attività del Servizio di assistenza domiciliare, del Centro di aggregazione sito a Resia e del Servizio di confezionamento e consegna di pasti a domicilio nel Gemonese, nonché la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi succitati.

Riferimenti normativi

Quanto regolamentato si rifà ai principi sanciti dalla legislazione nazionale e regionale in vigore e in particolare a quanto contenuto:

- negli artt. 2¹ e 32² della Costituzione della Repubblica italiana;
- nella L.n. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- nella L.R. n. 6/2006 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. n. 31/2018 «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)»;
- nella D.G.R. 2513/2018 «L.R. n. 6/2006, art. 17: individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni. Approvazione preliminare» e successive modifiche e integrazioni;
- nel D.P.C.M. n. 159/2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e successive modifiche e integrazioni;
- nel D.P.Reg. n. 144/2015 «Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani» e successive modifiche e integrazioni;

¹ Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

² Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

- nella L.R. n. 15/2015 «Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito» e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 3

Obiettivi dei servizi

I servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento concorrono, inseriti nel più ampio *sistema della domiciliarità*³, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire, per quanto possibile, la permanenza degli adulti e degli anziani in condizioni di fragilità⁴ a casa propria e nel proprio ambiente familiare e sociale, in condizioni di sicurezza, autonomia e benessere;
- sostenere a domicilio le famiglie, anche con figli minorenni, in condizioni di fragilità;
- sostenere coloro che si prendono cura di persone in condizioni di fragilità;
- favorire la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria degli adulti, degli anziani e delle famiglie in condizioni di fragilità, anche con figli minorenni;
- contrastare l'esclusione, l'emarginazione e l'istituzionalizzazione degli adulti, degli anziani e delle famiglie, anche con figli minorenni, in condizioni di fragilità.

ARTICOLO 4

Modalità di lavoro dei servizi

La metodologia di lavoro adottata dagli operatori dei servizi di che trattasi segue una logica di personalizzazione dell'intervento: effettuati una valutazione dei bisogni e delle risorse personali, familiari e sociali dell'utente e un raccordo con le offerte dei servizi socio-sanitari, del privato sociale e del volontariato, si procede con la stesura di un progetto personalizzato⁵

³ Per *domiciliarità* si intende il riuscire a rimanere nella propria casa, nel proprio ambiente di vita, nella propria comunità in modo sicuro e protetto per il tempo più lungo possibile anche tramite l'attivazione di prestazioni, servizi e progetti il cui insieme viene a costituire quello che viene chiamato *sistema della domiciliarità* (cfr. il documento «Il sistema della domiciliarità dell'Ambito distrettuale n. 3.1 "Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale": una premessa su *vision e mission* dei servizi sociali per le persone anziane e adulte parzialmente o totalmente non autosufficienti»).

⁴ In questo documento per fragilità si intende una condizione caratterizzata da una o più delle seguenti situazioni: perdita e/o limitazione di autonomia personale e/o di abilità fondamentali; carenza di rapporti interpersonali; scarsità di reddito. La condizione di fragilità aumenta il rischio di isolamento, di esclusione sociale, di disadattamento e devianza, di risultati avversi per la salute, di divenire vittima di violenza, di istituzionalizzazione.

⁵ Il Progetto personalizzato è un documento di sintesi, redatto in un'ottica multidisciplinare e a seguito di un percorso valutativo, finalizzato a progettare e ad attivare interventi di sostegno, aiuto e accompagnamento a favore di persone fragili. Sulla base della valutazione di bisogni, risorse e aspirazioni vengono definiti gli obiettivi per il cambiamento/miglioramento della condizione di vita e gli interventi da attuare per la risoluzione, almeno parziale, o il fronteggiamento delle difficoltà individuate, siano esse socio-assistenziali, socio-sanitarie, economiche, lavorative, abitative, relazionali, ecc. Le risorse messe in campo sono quelle proprie della persona, del suo contesto familiare e di prossimità, della comunità, della rete dei servizi socio-sanitari ed educativi, degli enti e delle realtà associative e di volontariato.

Il progetto, concordato con l'interessato, i suoi familiari e tutte le persone coinvolte, esplicita anche azioni, impegni, tempi, costi e indicatori di risultato. Alla realizzazione del progetto seguono la verifica e la valutazione dell'intero percorso.

(Pro.p.) o di un programma assistenziale individualizzato⁶ (PAI) condiviso e sottoscritto dall'utente e/o da un suo familiare e/o dal suo rappresentante legale (amministratore di sostegno, curatore, tutore).

L'offerta di prestazioni, interventi e servizi contenuta dal Pro.p. o dal PAI garantisce il rispetto dell'autonomia personale e il mantenimento e/o lo sviluppo delle capacità dell'utente e ne promuove la collaborazione.

ARTICOLO 5

Destinatari dei servizi e requisiti per l'accesso ai servizi

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2006 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»:

«1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 328/2000.

3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza».

⁶ Il Piano di assistenza individualizzato (PAI) è un documento di sintesi, redatto in un'ottica multidisciplinare e a seguito di un percorso valutativo, finalizzato a sostenere le persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti o comunque fragili che presentino bisogni di natura assistenziale. Sulla base della valutazione dei bisogni e delle risorse proprie e di contesto vengono definiti gli obiettivi per la risoluzione, almeno parziale, delle difficoltà individuate, o per il loro fronteggiamento, con la specifica degli interventi e delle azioni da attuare, nei tempi e nei modi concordati tra l'interessato, i suoi familiari e tutte le persone coinvolte.

Sono destinatari dei servizi di cui al presente Regolamento i cittadini residenti nei Comuni dell'ambito territoriale anche se domiciliati in altri ambiti territoriali, compatibilmente con le risorse disponibili e previa valutazione professionale degli operatori del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, che sosterrà i costi interi dei servizi fruiti ed applicherà all'utente la quota di compartecipazione prevista da codesto Regolamento.

Sono destinatari dei servizi di cui al presente Regolamento, inoltre, i cittadini residenti nei Comuni di altri ambiti territoriali domiciliati nel territorio dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, compatibilmente con le risorse disponibili, previa valutazione professionale degli operatori del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale e previa dichiarazione di copertura della spesa da parte dell'ambito territoriale di residenza del richiedente il/i servizio/i, debitamente informato.

In particolare i servizi di cui al presente Regolamento sono rivolti a:

- adulti e anziani fragili, a rischio di marginalità, in situazioni di difficoltà, parzialmente non autosufficienti o non autosufficienti, che vivono soli o in famiglia;
- famiglie, anche con figli minorenni, a rischio di marginalità o in situazioni di difficoltà;
- persone che si prendono cura di adulti ed anziani fragili a rischio di marginalità, in situazioni di difficoltà, parzialmente non autosufficienti o non autosufficienti, che vivono soli o in famiglia.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e successive modifiche e integrazioni, la presenza dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è requisito indispensabile per l'accesso alle prestazioni, agli interventi e ai servizi sociali agevolati e per la definizione delle quote di compartecipazione a carico degli utenti.

Le persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza possono scegliere di fare riferimento ad un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati e abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica e presentando quindi il cosiddetto ISEE socio-sanitario (ISEE-SS).

Se il Servizio di assistenza domiciliare è erogato a favore di uno o più minorenni di un nucleo familiare, l'ISEE cui fare riferimento è il cosiddetto ISEE minorenni.

Qualora l'utente non sia in possesso dell'ISEE alla data della presentazione della domanda di accesso al/ai servizio/i, gli verranno concessi 90 giorni di tempo dall'attivazione del/i medesimo/i per provvedere alla produzione dell'ISEE. Nel caso in cui egli non ottemperi all'impegno entro tale scadenza gli verrà addebitata la quota massima di compartecipazione al costo del servizio richiesto.

Nel caso in cui l'utente sia impossibilitato a produrre l'ISEE (ad esempio a causa dell'irreperibilità del coniuge) dovrà autocertificare tale impossibilità motivando le cause dell'impedimento e sottoscrivendo un impegno a produrre l'ISEE non appena possibile. Nel frattempo il Servizio sociale dei Comuni gli addebiterà la quota minima di compartecipazione al costo del/i servizio/i richiesto/i.

ARTICOLO 6

Modalità di accesso ai servizi

L'accesso ai servizi avviene su richiesta dell'utente e/o di un suo familiare e/o del suo rappresentante legale (amministratore di sostegno, curatore, tutore) attraverso la presentazione di un'apposita domanda al Servizio sociale dei Comuni per il tramite dell'assistente sociale del Comune di residenza.

Se più membri di un unico nucleo familiare richiedono lo stesso servizio devono inoltrare singola istanza ciascuno.

La domanda dà avvio ad un procedimento amministrativo il cui esito consiste nell'attivazione degli interventi, delle prestazioni, dei servizi e/o dei progetti richiesti o nell'invio di una comunicazione di respingimento motivato della richiesta presentata.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali avverranno nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ARTICOLO 7

Liste d'attesa

Qualora il Servizio sociale dei Comuni non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ammissibili redigerà una lista d'attesa con le modalità previste dalla scheda per la formazione della lista d'attesa del Fondo per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine adattata ai servizi territoriali.

ARTICOLO 8

Modalità di avvio dei servizi

L'assistente sociale accoglie la domanda del richiedente il/i servizio/i e, entro dieci giorni dalla ricezione della stessa, di norma assieme all'operatore socio-sanitario, provvede ad effettuare una visita al domicilio e/o in struttura per approfondire la conoscenza del medesimo e valutarne la situazione personale, familiare, sociale ed economica, al fine di determinarne lo stato di necessità e individuare il/i servizio/i in grado di rispondere ai suoi bisogni, nonché la sussistenza delle condizioni che danno diritto ai medesimi.

Sulla base di quanto rilevato, l'assistente sociale avvia il/i servizio/i e redige il Pro.p., se del caso.

L'operatore socio-sanitario redige invece il PAI, integrato dall'assistente sociale per quanto di competenza.

Entrambi i documenti vengono condivisi e sottoscritti dall'utente e/o dal suo familiare e/o dal suo rappresentante legale.

In casi eccezionali ed urgenti sarà possibile attivare il/i servizio/i a prescindere dall'acquisizione della domanda dell'utente, dalla valutazione della sua situazione, dalla redazione e dalla sottoscrizione del Pro.p. o del PAI, che dovranno essere perfezionati entro i 30 giorni successivi all'attivazione del/i servizio/i.

ARTICOLO 9

Sospensione, modifica e chiusura del progetto personalizzato (Pro.p.) o del programma assistenziale individualizzato (PAI)

Il Pro.p. o il PAI sono periodicamente verificati ed aggiornati da parte dell'assistente sociale e dell'operatore socio-sanitario secondo il mutare delle condizioni dell'utente e/o in rapporto ad esigenze organizzative e condivisi con l'utente e/o con il suo familiare e/o con il suo rappresentante legale.

Se l'aggiornamento è sostanziale il Pro.p. o il PAI devono essere modificati, condivisi e nuovamente sottoscritti dall'utente e/o dal suo familiare e/o dal suo rappresentante legale.

Il Pro.p. o il PAI vengono sospesi in caso di:

- un ricovero temporaneo dell'utente in struttura;
- assenze preventivamente (ed obbligatoriamente) comunicate dall'utente e/o dal suo familiare e/o dal suo rappresentante legale al Servizio sociale dei Comuni;
- il temporaneo venir meno delle condizioni che hanno determinato l'accesso al/ai servizio/i.

Il Pro.p. o il PAI vengono chiusi e il/i servizio/i non più erogato/i qualora si verificano:

- una mancata adesione da parte dell'interessato al Pro.p. o al PAI o il verificarsi di situazioni che mettano a repentaglio l'incolumità dell'assistito e/o dell'operatore;
- il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'accesso al/ai servizio/i;
- la rinuncia al/i servizio/i scritta e motivata da parte dell'utente e/o del suo familiare e/o del suo rappresentante legale dell'utente;
- il decesso o il ricovero definitivo dell'utente in struttura.

ARTICOLO 10

Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

Il Servizio di assistenza domiciliare è un insieme di interventi di natura socio-assistenziale erogati a beneficio dell'utente, al fine di consentirgli la permanenza nel proprio ambiente di vita e di evitare o ritardare il ricovero in struttura.

Tali interventi, specificati nei diversi Pro.p. o PAI, consistono in:

- segretariato sociale e servizio sociale professionale;
- prestazioni rivolte alla cura, all'igiene ed all'assistenza dell'utente a domicilio e/o, se necessario, in altre sedi idonee;
- prestazioni di supporto all'utente per il governo dell'alloggio, per il disbrigo di semplici pratiche, per l'effettuazione di commissioni ed acquisti;
- accompagnamenti, in assenza di familiari che vi possano provvedere;
- supporto relazionale all'utente e al suo nucleo familiare;
- affiancamento, anche temporaneo, a persone impegnate nell'attività di cura a domicilio dell'utente;
- attività di socializzazione, animazione ed educative. Alle persone che non riescono a raggiungere in autonomia la sede delle attività viene garantito il trasporto;
- prestazioni di lavanderia e stireria.

Il Servizio di assistenza domiciliare è assicurato dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Se necessario, è attivo anche nei giorni festivi.

ARTICOLO 11

Centro di aggregazione (CA) sito a Resia

Il Centro di aggregazione è un servizio collocato tra il domicilio e la struttura, finalizzato all'erogazione, nelle ore diurne e per più ore al giorno, di interventi di natura socio-assistenziale e di interventi di natura socio-educativa.

Il Centro di aggregazione eroga, in seguito alla definizione del Pro.p. o del PAI del singolo utente:

- attività di socializzazione, animazione ed educative sia interne che esterne;
- prestazioni rivolte alla cura, all'igiene ed all'assistenza degli utenti;
- prestazioni accessorie: servizio di ristorazione; prestazioni di lavanderia e stireria; spesa e acquisto di farmaci; disbrigo di pratiche; trasporti e accompagnamenti;
- segretariato sociale e servizio sociale professionale.

Nell'ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale opera attualmente un Centro di aggregazione, situato nel Comune di Resia, con una capienza di 17 posti, aperto generalmente il martedì e il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 15.00.

Ogni accoglimento nel Centro di aggregazione prevede l'effettuazione di un periodo di prova la cui durata viene definita dagli operatori del Centro di aggregazione. L'esito negativo della prova comporta il respingimento della domanda dell'utente.

Servizio di confezionamento e consegna di pasti a domicilio nel Gemonese

Il servizio di confezionamento e consegna di pasti a domicilio consiste nel confezionamento e nella consegna del pasto a domicilio da parte di ditta/e convenzionata/e ad utenti non in grado di provvedere al proprio nutrimento autonomamente e senza familiari o conoscenti disponibili ad aiutarli in tale incombenza.

Di norma esso può essere erogato solo ad integrazione di altre prestazioni previste dal Pro.p. o dal PAI; in via del tutto eccezionale può essere erogato anche senza il concorso di altre prestazioni qualora la persona risulti comunque in carico al Servizio sociale dei Comuni e si trovi in una situazione di grave marginalità sociale.

Il servizio di confezionamento e consegna di pasti a domicilio è offerto dal lunedì al venerdì per l'intero arco dell'anno, giorni festivi infrasettimanali compresi; vi è la possibilità, in casi eccezionali, di disporre del servizio anche nella giornata del sabato.

Sono possibili diete personalizzate.

Partecipazione degli utenti ai costi del Servizio di assistenza domiciliare


L'utente partecipa al costo del Servizio di assistenza domiciliare tramite il pagamento di una quota il cui ammontare viene definito sulla base di un sistema di calcolo a percentuale fondato sull'ISEE, volto a garantire equità nella compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

Il sistema di calcolo permette, tramite la costruzione di una parabola, l'elaborazione di tariffe personalizzate per ogni singolo utente: ad ogni valore ISEE viene a corrispondere una determinata percentuale di compartecipazione al costo del servizio fruito.

Le variabili che determinano la quota di compartecipazione al costo del Servizio di assistenza domiciliare sono:

- il costo orario del servizio così come pagato all'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto, nel 2019 pari a 25,98 euro + IVA al 5% (27,28 euro);
- l'ammontare dell'ISEE per il quale è prevista la compartecipazione massima al costo dei servizi, fissato a 25.000,00 euro;
- la quota massima di compartecipazione al costo del Servizio di assistenza domiciliare, fissato a 10,00 euro all'ora;
- la soglia ISEE di esonero al pagamento della compartecipazione fissata a 6.000,00 euro (soglia massima individuata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'accesso alla Misura attiva di sostegno al reddito);
- la quota minima della compartecipazione, fissata a 2,00 euro a 6.000,01 euro di valore ISEE.

Di seguito la rappresentazione grafica dell'andamento delle percentuali di compartecipazione per valore ISEE costruita in base ai parametri individuati.



A titolo puramente esemplificativo seguono alcune quote di compartecipazione determinate dal sistema di calcolo per alcuni ISEE.

Valore ISEE	% di compartecipazione	Quota oraria di compartecipazione	Valore ISEE	% di compartecipazione	Quota oraria di compartecipazione
€ 500,00	0,00%	€ 0,00	€ 13.000,00	46,53%	€ 4,65
€ 1.000,00	0,00%	€ 0,00	€ 13.500,00	48,55%	€ 4,86
€ 1.500,00	0,00%	€ 0,00	€ 14.000,00	50,60%	€ 5,06
€ 2.000,00	0,00%	€ 0,00	€ 14.500,00	52,66%	€ 5,27
€ 2.500,00	0,00%	€ 0,00	€ 15.000,00	54,74%	€ 5,47
€ 3.000,00	0,00%	€ 0,00	€ 15.500,00	56,83%	€ 5,68
€ 3.500,00	0,00%	€ 0,00	€ 16.000,00	58,95%	€ 5,89
€ 4.000,00	0,00%	€ 0,00	€ 16.500,00	61,08%	€ 6,11
€ 4.500,00	0,00%	€ 0,00	€ 17.000,00	63,23%	€ 6,32
€ 5.000,00	0,00%	€ 0,00	€ 17.500,00	65,39%	€ 6,54
€ 5.500,00	0,00%	€ 0,00	€ 18.000,00	67,58%	€ 6,76
€ 6.000,01	20,00%	€ 2,00	€ 18.500,00	69,78%	€ 6,98
€ 6.500,00	21,78%	€ 2,18	€ 19.000,00	72,00%	€ 7,20
€ 7.000,00	23,58%	€ 2,36	€ 19.500,00	74,24%	€ 7,42
€ 7.500,00	25,39%	€ 2,54	€ 20.000,00	76,49%	€ 7,65
€ 8.000,00	27,23%	€ 2,72	€ 20.500,00	78,76%	€ 7,88
€ 8.500,00	29,08%	€ 2,91	€ 21.000,00	81,05%	€ 8,11
€ 9.000,00	30,95%	€ 3,09	€ 21.500,00	83,36%	€ 8,34
€ 9.500,00	32,83%	€ 3,28	€ 22.000,00	85,68%	€ 8,57
€ 10.000,00	34,74%	€ 3,47	€ 22.500,00	88,03%	€ 8,80
€ 10.500,00	36,66%	€ 3,67	€ 23.000,00	90,39%	€ 9,04
€ 11.000,00	38,60%	€ 3,86	€ 23.500,00	92,76%	€ 9,28
€ 11.500,00	40,55%	€ 4,06	€ 24.000,00	95,16%	€ 9,52
€ 12.000,00	42,53%	€ 4,25	€ 24.500,00	97,57%	€ 9,76
€ 12.500,00	44,52%	€ 4,45	€ 25.000,00	100,00%	€ 10,00

La compartecipazione dell'utenza al costo del Servizio di assistenza domiciliare viene calcolata sui minuti di servizio fruiti.

Nei casi in cui un intervento a domicilio venga effettuato da due operatori contemporaneamente, la compartecipazione verrà richiesta in base alla durata della prestazione, non al numero di operatori impiegati.

Il pagamento della compartecipazione al costo del Servizio di assistenza domiciliare avverrà in caso di fruizione.

Eventuali mancate erogazioni del Servizio programmate non verranno calcolate nel computo delle quote dovute.

Eventuali mancate erogazioni del Servizio non programmate daranno seguito all'addebito del mancato intervento forfettariamente quantificato in 10 minuti di servizio erogato. A partire dalla quarta assenza non programmata o non giustificata per anno solare, all'utente verrà addebitato l'intero minutaggio previsto dal PAI.

ARTICOLO 14

Partecipazione degli utenti ai costi del Centro di aggregazione sito a Resia

La compartecipazione dell'utenza al costo del Centro di aggregazione viene calcolata sulle giornate di frequenza.

La soglia ISEE di esonero dal pagamento della compartecipazione è pari a 6.000,00 euro (soglia massima individuata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'accesso alla Misura attiva di sostegno al reddito).

Trattandosi di un servizio avviato recentemente in forma sperimentale, al di sopra della soglia ISEE di esonero, la quota della compartecipazione al costo del Centro di aggregazione è pari a 2,00 euro per giornata di frequenza cui va sommato il costo del pasto prodotto e fornito dal Comune di Resia.

ARTICOLO 15

Partecipazione degli utenti ai costi del servizio di confezionamento e consegna di pasti presso il domicilio nel Gemonese

La compartecipazione al costo del servizio di confezionamento e consegna di pasti presso il domicilio nel gemonese avviene su base ISEE.

Valore ISEE	0-6.000,00 €	da 6.000,01 € a 12.000,00 €	da 12.000,01 € a 18.000,00 €	da 18.000,01 € a 25.000,00 €	da 25.000,01 € e oltre
Ticket pasti a domicilio	2,00 €	3,50 €	5,00 €	6,50 €	8,00 €

ARTICOLO 16

Diritti e doveri dell'utenza

L'utente, direttamente o tramite un suo familiare e/o il suo rappresentante legale (amministratore di sostegno, curatore, tutore) deve:

- condividere i contenuti del Pro.p. o del PAI e sottoscrivere l'apposito modulo;
- trovarsi presso il proprio domicilio nei giorni concordati e nelle fasce orarie concordate;
- segnalare, con un anticipo di ventiquattro ore, eventuali assenze determinanti la sospensione dei servizi;
- non chiedere al personale prestazioni non previste dal Pro.p. o dal PAI, né prestazioni fuori orario (anche a pagamento);
- non interpellare il personale al proprio domicilio;
- provvedere all'aggiornamento dell'ISEE;

- segnalare al Responsabile del Servizio sociale dei Comuni eventuali disservizi.

L'utente nulla deve al servizio e al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio, se prevista.

ARTICOLO 17

Fatturazione e riscossione delle quote di compartecipazione

La fatturazione delle quote di compartecipazione viene effettuata bimestralmente dall'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni entro la fine del bimestre successivo a quello a cui si riferiscono le prestazioni erogate.

Il pagamento delle quote di compartecipazione va effettuato a mezzo conto corrente bancario intestato all'Ente gestore (conto corrente di tesoreria) o conto corrente postale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Nel caso di mancato pagamento l'Ente gestore invierà una prima nota chiedendo il pagamento, entro 30 giorni dalla data del ricevimento, della somma dovuta alla quale seguirà un eventuale secondo sollecito inviato a mezzo raccomandata A.R. o PEC che riporterà l'intimazione ad adempiere al pagamento entro l'ulteriore termine di 30 giorni dalla data di ricevimento. In assenza di un riscontro, l'Ente gestore provvederà al recupero coattivo del dovuto.

ARTICOLO 18

Ulteriori livelli di assistenza in capo ai Comuni

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della L.R. n. 6/2006 le Amministrazioni Comunali possono incrementare con fondi propri ulteriori livelli di assistenza volti a diminuire la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi del presente regolamento.

ARTICOLO 19

Aggiornamento periodico delle quote di compartecipazione

L'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, definisce annualmente le eventuali modifiche delle quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi di cui al presente Regolamento.

Nel primo anno di vigenza del Regolamento, l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale si riserva la possibilità di modificare durante l'assestamento di bilancio le quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 20

Controlli

Sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata verranno eseguiti dei controlli a campione.

Nel caso in cui si verificassero delle difformità, l'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni potrà attuare forme di rivalsa.

ARTICOLO 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 maggio 2020.

Al termine dell'anno l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale valuterà se apportarvi delle modifiche.

In caso di modifiche non sostanziali non sarà necessaria l'approvazione dei singoli Consigli comunali.